



# **Evoluzione verde: il Piano Transizione 5.0**

Francesca Verardo – IRE S.p.a.























#### II Piano Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0 è un piano che riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive situate in Italia.

Il Piano ha l'obiettivo di sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili.

L'Investimento si inserisce nell'ambito di progetti di innovazione che hanno l'obiettivo di ridurre i consumi energetici e prevede lo stanziamento di risorse finanziarie per un ammontare complessivo pari a 6,3 miliardi di euro.

La Misura, assegnata alla titolarità del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, concede un beneficio sotto forma di credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati.


















### A chi si rivolge



**Beneficiari:** tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni con sede in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico di appartenenza, dimensione e regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d'impresa.

**Esclusi:** imprese in liquidazione volontaria o coatta, in fallimento, in concordato preventivo, sottoposte a procedure concorsuali specifiche per insolvenza o crisi d'impresa, o che abbiano in atto procedimento per la dichiarazione di tali situazioni.















### Progetti di innovazione ammissibili



- Progetti avviati dal <u>1 gennaio 2024</u> e completati entro il <u>31 dicembre 2025</u>
- Investimenti effettuati in beni materiali o immateriali tramite i quali venga conseguita una <u>riduzione del consumo energetico della struttura produttiva non inferiore al 3%;</u>
- Novestimenti atti a conseguire un <u>risparmio energetico dei processi produttivi</u> non inferiore al 5%;

#### **Inoltre:**

- Investimenti in beni materiali per <u>autoproduzione di energia da fonti rinnovabili</u> (no biomasse, sì impianti per lo stoccaggio);
- Spese in attività di formazione finalizzate a <u>competenze digitali e energetiche dei processi</u> <u>produttivi</u> (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro).
  - Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario















#### Inizio progetto - Fine progetto



Per data di avvio del progetto si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento o altro impegno che renda *irreversibile* l'investimento.

Esso si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, in particolare:

- Nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
- Nel caso dei <u>beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo</u>, alla *data di fine lavori* dei medesimi;
- Nel caso delle attività di formazione, alla data di sostenimento dell'esame finale.

















#### Investimenti ammissibili:



Beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio di impresa (di cui all'allegato A e allegato B della legge 11 dicembre 2016 n. 232)

Nello specifico, sono agevolabili:

Beni funzionali alla transizione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0» (All. A, Legge 232/2016);

Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» (All. B, Legge 232/2016).

L'Allegato B, inoltre, è ampliato prevedendo l'ammissibilità di:

- 1. i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica loT di campo (Energy Dashboarding);
- 2. i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente).

















### Beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo



All'acquisto di uno o più beni 4.0, possono essere aggiunte all'investimento incentivabile le spese in sistemi per l'autoproduzione di energia rinnovabile destinata all'autoconsumo, ad eccezione delle biomasse.

- I gruppi di generazione dell'energia elettrica;
- I trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica o i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- Gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi;
- Servizi ausiliari di impianto;
- Gli impianti di stoccaggio dell'energia prodotta

















#### Impianti di produzione





- Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti dal decreto;
- Con riferimento all'autoproduzione di energia da fonte solare finalizzata all'autoconsumo, sono agevolabili esclusivamente gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici prodotti in UE e un'efficienza maggiore o uguale al 21,5%;















#### Attività di formazione



Sono agevolabili le spese per attività di formazione del personale per acquisire o consolidare competenze sulla transizione energetica e digitale dei propri processi produttivi nel limite massimo del 10% degli investimenti effettuati e in ogni caso non oltre i 300.000 euro.

#### La formazione deve:

- Prevedere un esame finale
- Essere erogata, anche in modalità a distanza, da soggetti esterni all'impresa, specificati nel Decreto
- Avere una durata non inferiore a 12 ore e prevedere almeno 4 ore sui temi della transizione ecologica e almeno 4 ore sui temi della transizione digitale in riferimento a specifici argomenti descritti nell'Allegato 2 del decreto attuativo.

















#### Interventi di innovazione non ammissibili



I progetti di innovazione sono <u>agevolabili nel limite massimo complessivo</u> di costi ammissibili pari a <u>50.000.000 di euro</u> annui per ciascun soggetto beneficiario

I progetti di innovazione non si considerano ammissibili

- se afferenti ad attività e attivi connessi direttamente all'uso dei combustibili fossili;
- se destinati ad attività nell'ambito del sistema di **scambio quote di emissione** dell'Unione Europea che generano **emissioni di gas effetto serra**
- se destinati ad attività **connesse alle discariche di rifiuti**, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- se destinati ad attività nel cui processo produttivo venga **generata un'elevata dose di sostanze inquinanti**, classificabili come rifiuti speciali pericolosi;

















#### Misura del beneficio



Per riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale (<u>3%</u>) o riduzione dei consumi dei processi interessati dall'investimento (<u>5%</u>):

- 35% del costo per investimenti fino a 2.500.000€
- 15% del costo per investimenti oltre a 2.500.000€ e fino a 10.000.000€
- 5% del costo per investimenti oltre ai 10.000.000€ fino al limite massimo di 50.000.000€

Per riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale (<u>6%</u>) o riduzione dei consumi dei processi interessati dall'investimento (<u>10%</u>):

- 40% del costo per investimenti fino a 2.500.000€
- 20% del costo per investimenti oltre i 2.500.000 e fino a 10.000.000€
- 10% del costo per investimenti oltre i 10.000.000€ e fino al limite massimo di 50.000.000€
- Per riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale (<u>10%</u>) o riduzione dei consumi dei processi interessati dall'investimento (<u>15%</u>):
- 45% del costo per investimenti fino a 2.500.000€
- 25% del costo per investimenti oltre i 2.500.000 e fino a 10.000.000€
- 15% del costo per investimenti oltre i 10.000.000€ e fino al limite massimo di 50.000.000€



















Nella tabella di seguito sono rappresentate le percentuali in relazione alle quote di investimento e alla riduzione dei consumi energetici realizzata rispettivamente con riferimento alla struttura produttiva o, in alternativa, ai processi interessati.

	% DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI		
QUOTE DI INVESTIMENTO	Struttura Produttiva: 3-6% Processo interessato: 5-10%	Struttura Produttiva: 6-10% Processo interessato: 10-15%	Struttura Produttiva: oltre 10% Processo interessato: oltre 15%
Fino a 2,5 milioni di euro	35%	40%	45%
Da 2,5 a 10 milioni di euro	15%	20%	25%
Da 10 a 50 milioni di euro	5%	10%	15%
















# Riduzione dei consumi energetici





La riduzione dei consumi energetici oggetto del decreto, si calcola confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi, confrontata con i consumi energetici dell'esercizio precedente all'avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento.

La riduzione dei consumi è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso.

Per le imprese di nuova costituzione, o che non dispongano di dati energetici registrati, si opera attraverso una stima operata tramite l'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.















#### Modalità di accesso al credito di imposta:



La procedura per la richiesta del credito d'imposta nell'ambito del Piano Transizione 5.0 per i progetti di innovazione va effettuata tramite il sito del GSE, accedendo al portale "Transizione 5.0" presente tra i servizi relativi alle misure PNRR collegandosi, esclusivamente tramite SPID, all'<u>Area Clienti GSE</u> e prevede 3 fasi:

- Comunicazione preventiva
- Comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini
- Comunicazione di completamento

Ad ora è possibile inviare solo la comunicazione preventiva per prenotare il credito d'imposta e quella relativa all'effettuazione degli ordini.

















#### Modalità di accesso al credito di imposta:



#### Comunicazione preventiva

L'impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione.

Il GSE verifica esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa Beneficiaria per anno previsti dal Decreto, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

#### Comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di conferma dell'importo del credito d'imposta prenotato, l'impresa trasmette una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione:

- •degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla <u>legge 11 dicembre 2016</u>, n. 232;
- •degli investimenti in beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

#### La comunicazione di completamento

A seguito del completamento del progetto di innovazione, in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l'impresa trasmette apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, inclusa la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l'importo del relativo credito d'imposta.


















# \* life \* \* \* \* \*

#### Fruizione in compensazione



Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, entro la data del 31/12/2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate da parte di GSE.

L' eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed  $\tilde{e}$  utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Il credito di imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi (a condizione che non superi il costo sostenuto);

Non è cumulabile con il credito d'imposta per investimenti relativi a beni di cui all'art. 1 c. 1051 e ss della legge 178 del 30/12/2024.



















# Certificazioni del risparmio energetico e requisiti dei soggetti abilitati al rilascio



La riduzione dei consumi energetici è attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da valutatori indipendenti che attestino:

- Ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti effettuati
  - Ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto.

Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:

- gli Esperti in Gestione dell'Energia (**EGE**), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le Energy Service Company (**ESCo**), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
  - gli **ingegneri** iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale

Le certificazioni del risparmio energetico sono redatte sulla base degli **appositi modelli** messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE

















#### Perizia tecnica asseverata



Le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, è comprovata da apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.

Gli attestati relativi alla perizia sono redatti sulla base degli **appositi modelli** messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE.

#### **Certificazione contabile**



L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione contabile rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti

















## **Obblighi PNRR**



In considerazione della fonte di finanziamento dell'agevolazione a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto dei seguenti obblighi:

- Comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi, ai sensi dell'art. 3 della direttiva europea (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Il rispetto del principio «Do no significant harm» (DNSH);
- L'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- L' espressa autorizzazione alla Commissione europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Corte dei conti e, se del caso, alla Procura europea a esercitare i diritti di cui all'art. 129 del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
- Il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. de regolamento (UE) 2021/241.



















# Principio del DO NO SIGNIFICANT HARM (DNSH)

Il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente» o, in inglese «do no significant harm (DNSH)» è alla base delle strategie del Green Deal europeo e nel dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF), è il pilastro centrale del programma NextGenerationEU ed è <u>alla base del Piano di Transizione</u>

5.0.

- Nel caso specifico, Il **Piano Transizione 5.0** si attiene al principio DNSH della Commissione Europea, escludendo gli investimenti che potrebbero causare danni ambientali significativi, come quelli legati ai combustibili fossili o alle emissioni di gas serra.
- In sede di prenotazione del credito d'imposta (ex ante) e di completamento del progetto di innovazione (ex post), il soggetto richiedente, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, si impegna al rispetto del principio del DNSH, con riferimento ai criteri di cui alle schede tecniche relative a ciascun settore di intervento, adottate dalla Ragioneria Generale dello Statallegate alla circolare operativa.

















# Grazie per l'attenzione!

verardo@ireliguria.it













